

**P E R**

La Regal Badia di S. Nicolò di  
Calamizzi della Città di  
Reggio

**C O N**


D. Agamennone Spandò , e  
D. Francesco Camargo .


*Il Regio Consigliere Signor D. Giuseppe Borgia  
degnissimo*

**C O M M E S S A R I O .**



In Banca di Basile  
*Lo Scrivano Civitella.*





Antico Monistero di S. Nicolò  
di Calamizzi della Città di  
Reggio dell' Ordine di S. Ba-  
silio Magno, ridotto ne' pas-  
sati tempi in Commenda, e  
Badia, possedendo nel terri-  
torio di detta Città un vasto

Territorio chiamato dal suo  
nome *Calamizzi*, lo censuò a varie, e diverse  
persone colla riserva del diretto dominio, e  
de' rispettivi annui canoni o in generi, o in  
danajo, che puntualmente per lo spazio di  
più secoli si sono corrisposti da' rispettivi Pos-  
sessori *pro tempore*, così al Monistero, come  
a' successivi Abbati Commendatarij fino all' an-  
no 1740.; ed avendo in tal anno i PP. Basi-  
liani ottenuta la reintegrazione al di loro Ordi-  
ne del Monistero, e Badia sudetta, colla stes-  
sa puntualità i Possessori sudetti continuarono  
in

A 2

in diloro beneficio il pagamento de' cennati annui canoni.

Ma come alcuni tra essi al numero di circa venti mostraronsi morosi , perciò i PP. n' ebbero ricorso nella Regia Corte di detta Città , dalla quale sotto il dì 8. Gennajo , e 8. Febrajo 1741. furono spediti due precetti di *solvant* , *ut fol. 1. & 2. , & fol. 4.*

Niuno fra tutti venti ebbe lo spirito di opporsi a sì giusta domanda , a riserba del solo D. Agamennone Spandò . Questi possedea nel tenimento di Calamizzi un giardino variamente alberato con pozzo , e canneto , soggetto all' annuo canone di docati 8. , e grana 15. a beneficio della Badia : Dal 1730. fino al 1735. allora quando la Badia fu amministrata da D. Filippo Furnari , e R. D. Gaetano Dainotto , trovò la maniera di dar loro ad intendere , che il canone era di foli docati 4. ; ma venuti poscia essi Amministratori nella cognizione della vera quantità , ricusarono di più riceverfi detti doc.4. , inguisachè per tutti li 8. Gennajo 1741. , egli andava debitore in docati 48. 90.

La verità del suo debito troppo era chiara , e soltanto potea controvertirsi il più o il meno . Contuttociò egli ebbe lo spirito di negar tutto , *ut fol. 6.* Frattanto la Badia venne in cognizione , che lo Spandò fin dal 1738. avea promesso in dote a D. Eleonora sua sorella maritata

( V )

tata con D. Francesco Camargo, una porzione del giardino sudetto, che asserì franco, e libero da ogni peso; onde con altra istanza, tanto *ex capite dictae alienationis*, quanto *ex capite canonum non solutorum*, domandò la devoluzione del territorio in suo beneficio, *ut fol. 7.* Sù di quale domanda essendosi impartito terminò *fol. 11.*, § 25. dopo che il medesimo si era legitimamente compilato, e nel mentre da quella Regia Corte si dovea proferrare la finale sentenza, comparve D. Agamennone Spanò nel S. C., ed avanti il Consigliere Cirillo Delegato dell'Ordine di S. Basilio, sulla idea, che la Corte Locale avea proceduto come Suddelegata del medesimo, e sotto pretesto di gravami inferibili, ottenne gli ordini per la trasmissione degli atti *fol. 43. ad*

45.  
Inibita in tale maniera la Regia Corte di Reggio, sebbene il Procuratore della Badia avesse potuto far vedere, che trattandosi di causa ordinaria, erroneamente si era creduto, che quella Corte proceduto avesse come Suddelegata, ed in seguela far sospendere detta iniziativa, e farla continuare a procedere; pure perche gli atti si trovavano già trasmessi, a fine di risecare ogni dilazione, stimò bene di far restare la causa nel S. C.; ed ottenutane i fatti la commessa in persona del Regio Consigliere Signor D. Giuseppe Borgia *fol. 53. seq.*  
A 3  
fu

fu dal medesimo sotto il dì 27. Giugno 1743.  
nuovamente impartito il termine *fol. 55.*

Compilatosi questo nuovo termine, con essersi ri-  
prodotte *in vim probationis* le pruove fatte  
nella Corte Locale, *dict. fol. 55. , & seq. ,* si  
propose finalmente la causa nel S. C. , e con  
decreto de' 26. Novembre 1743. si disse: *Per*  
*S. C. provisum est , quod magnificus Agamen-*  
*non Spand solvat canones decursos , alias pro-*  
*videbitur super petita devolutione territorii in*  
*actis deducti , fol. 59. seq. :* Per esecuzione di  
qual decreto essendosi fatto altro precetto di  
*solvat fol. 70. , & seqq. ,* e non avendo lo  
Spand ubidito , si fece portare espediendo il  
processo , per darsi la providenza sulla minac-  
ciata devoluzione *fol. 73.*

In tale stato di cose, per una lite insorta tra D.  
Agamennone Spand , e D. Francesco Camargo,  
prima nella Corte Locale di Reggio , e succes-  
sive nella G. C. della Vicaria , venne il Mo-  
nistero in cognizione , che D. Agamennone  
avea ceduto al Camargo l'intero stabile di  
Calamizzi , con averse ne ritenuto picciolissima  
porzione , cioè il Canneto , come chiaro di-  
mostreremo fra poco ; onde per non fare un  
giudizio elusorio (senza andar difaminando , se  
il tutto passato fosse collusivamente fra lo Spa-  
nd , e Camargo , come è verisimile ) , ha sti-  
mato il Monistero di riassumere *ex capite* il  
giudizio medesimo , e compilare un nuovo ter-  
mine

me col detto Camargo possessore del fondo, e sperimentare nel tempo istesso le sue ragioni, così contro di lui, come contro dello Spandò; quale trovandosi benanco compilato legitimamente, *ut fol. 76. & seq.* è nello stato il S. C. di decidere la controversia; e noi mercè della chiara ragione, che ci assiste, fondatamente credemo, che abbiassi a dichiarare il fondo sudetto devoluto, non solo per la non soluzione de' canoni; ma benanco per l'alienazione: *irrequisito domino diretto.*

Non può difficultarsi, che il fondo di cui si tratta fosse onnosio, e soggetto all'annuo canone enfiteutico di docati 8., e grana 15. a beneficio della Badia di Calamizzi in ricognizione del dominio diretto, che presso della medesima risiede. Le pruove, e i documenti, che abbiamo negli atti, ne tolgono ogni dubbio. Nell'antichissima Platea della Badia formata colle debite solennità fin dall'anno 1629. per gli atti di Notar Giovanni Simone Spandò di Reggio, fra gli altri Censuarj si descrive: *Gio: Cola Spandò, Genero di Cola Giuseppe Monsolino, tiene, e possiede un suo loco dotale in detta contrada Calamizzi, limite D. Pompilia Gazanita, la ripa del Mare, la via pubblica in frontispizio detta Badia, ed altri: Paga di cenzo perpetuo Jure directi dominii a detta Badia di Calamizzi docati 8., ed un' aquila,*

*e mezza; come costa per Istromento suo matrimoniale tra esso, e detto Cola Giuseppe suo Socero, ut fol. 97.*

L'istromento cui si rimette la Platea è quello dell' anno 1624. rogato per Notar Aurelio Dattilo, ed esibito negli atti. Gio: Nicola Spanò Avo dell'odierno D. Agamennone, in detto anno 1624. avendo contratto matrimonio con D. Porzia Monsolino, da Cola Giuseppe Monsolino Padre della Sposa fra le doti alla medesima promesse in somma di ducati 2000., ebbe assegnato lo stabile sudetto di Calamizzi, quale espressamente si disse, che stava soggetto al detto canone a beneficio della Badia di Calamizzi, ivi: *In primis li donano titolo dotis ut supra tutto, ed intiero lo giardino alborato di Celsi, ed altri alberi fruttiferi, case, Pozzo, Cannito, e quanto in esso si contiene, sito, e posto nel territorio Regino in contrada Calamizzi, limito lo giardino delli eredi della quond. Lucrezia Barone, & delli quond. Francesco Gazanita, la ripa del Mare, & le due vie pubbliche, ed altri confini con tutti soi raggioni, e con piso dell' infrascritti Censi v3., si paga sopra detto giardino annui ducati otto perpetui alla Badia di Calamizzi; Item ducati 1., ed aquile 5. bullari, che si pagano al Monistero di S. Maria della Vittoria della Città di Reggio: Item si pagano altri ducati 15. bullari al Monistero. se*

*ven-*

vento della Grazia di Reggio ; servata forma dell' istromenti ; de cetero franco ; quale giardino , dedutto lo capitale , e valore delli detti raggioni di cenzi , che importano duc. 285 . , dalla somma delli duc. 2015 . ( che detto giardino è stato stimato , ed apprezzato , quale stima esse parti l' approbano , e laudano ) resta detto giardino di liquido per ducati 1730 . ut fol. 15 . Dal che si conosce ad evidenza , che D. Agamennone Spandò per niun verso può inficiare , e porre in dubio la verità del detto cenzo , come quello , che fu a lui accollato dalli dotanti , ed il capital prezzo fu dedotto a danno de' dotanti medesimi ; in guisachè se raggione vi fosse da poterlo contrastare , questa potrebbe esercitarsi da' loro eredi , e non già da esso D. Agamennone .

Da così validi documenti ognun vede , che bastantemente resterebbe fondata la intenzione della Badia , ancorache mancasse ogn' altra pruova . E pure in termino si son fatte pruove così chiare , ed evidenti , che mettono la cosa fuori di controversia . Si è fatto in primo luogo vedere , che la Badia in ricognizione del suo diretto dominio eligge i rispettivi canoni o in danajo , o in generi , da tutti coloro , che possiedono qualche porzione di territorio nella contrada chiamata *Calamizzi* , ut fol. 29 . , & seqq. super 2 . , e fin dal principio abbiamo osservato , che essendosi ordinato  
dalla

dalla Corte di Reggio il pagamento di alcuni  
attraffi a circa venti di detti Possessori, tutti  
senza replica veruna ubidirono, *ut fol. 1.*, &  
4.; onde non sappiamo comprendere come il  
solo D. Agamennone voglia godere un privi-  
legio di esenzione.

In secondo luogo si è fatto vedere, che egli fino  
all'anno 1735. puntualmente abbia pagato il detto  
cenzo alla Badia, e per essa agli Amministratori,  
ed Affittatori *pro tempore*. D. Filippo Furnari  
Padrizio della Città di Reggio, ed il R.  
D. Gaetano Dainotto, i quali ebbero l'am-  
ministrazione dall'anno 1729. fino all'1739:  
concordemente depongono, che per i primi  
sei anni D. Agamennone Spand pagò in loro  
potere il detto canone; e sebbene lo pagò alla  
ragione di soli doc. 4. all'anno, ciò fu sotto  
varj pretesti; tanto vero, che volendo ne' re-  
stanti anni quattro di Amministrazione conti-  
nuare il pagamento alla stessa ragione di doc. 4.,  
essi lo rifiutarono; poichè dalla Platea, ed altre  
scritture antiche appariva, che il detto canone  
era di annui docati 8. 15., *ut fol. 29.*, &  
33. *super 3.* Contestano tal verità altri Affit-  
tatori di detta Badia, e loro Procuratori, dall'  
anno 1708. a questa parte, i quali tutti de-  
pongono aver esatto detto canone, sebbene  
alcuni non se ne ricordino la quantità, *ut fol.*  
31. 37., & 38. *super 3.*  
Finalmente come per soggetto di quanto da noi  
si è

si è detto, ed in comproua manifesta non solo della verità del cenzo, ma benanco della sua quantità in summa di ducati 8. abbiamo avuta la sorte di ritrovarne una giuridica confessione dello stesso D. Agamennone. Egli nel 1741. allorchè si vide attaccato da' PP. per lo pagamento di detto cenzo, credè spaventarli con avanzare contro di essi un ricorso alla Maestà del Sovrano: Si compiacque la M. S. rimetterlo al Governadore di Reggio *pro informatione*; chiamato pertanto esso D. Agamennone a dire, che l'occorreva, essendosi meglio consultato, stimò sotto il dì 12. Gennajo 1741. in presenza del detto Regio Governadore, e suo Mastrodatti fare la seguente deposizione: *Il magnifico D. Agamennone Spanò dice possedere un giardino in contrada Calamizzi col jus del cenzo alli PP. Basiliani in ducati 8. secondo appare dalla Placeta di detti PP.; E perche gli Affittatori di detta Badia l'anni passati altro non esiggevano, che ducati 4. a riguardo delli danni patisce detto giardino dal Mare per esser contiguo alla ripa, adesso da detti PP. si pretende esiggere l'intiero cenzo di ducati 8., ed altro aggravio non ha ricevuto, nè per questo ha fatto al Rè alcun ricorso. Agamennone Spanò, ut fol. 96.*

Ecco in questa confessione dichiarato il tutto; ed ecco perche pretendea lo Spanò pagare all' Am.

Amministratori docati 4. ; ma quindi si conosce chiaramente così la certezza , e la verità del cenzo , come la sua quantità in docati 8. ; e per i pretesi danni del Mare , avrebbe egli dovuto indirizzarsi con termini di escomputo , e non negar , come fece , il tutto di piana .

Posta tal verità per stringere vieppiù il nostro argomento è da sapersi , che nell' anno 1738. a dì 30. Aprile per lo matrimonio contraendo, indi contratto, tra D. Francesco Camargo , e D. Eleonora Spanò sorella di D. Agamennone, per le doti della medesima , esso D. Agamennone *insolidum* con sua Madre, promise la somma di docati 2096. , e grana 50. da pagarsi, cioè : docati 500. in contanti , oro , ed argento ; docati 400. in tanti mobili : docati 250. in una porzione di certo stabile detto *Bórraco*; e per li restanti docati 946. , e gr. 50. li diede *in solutum* , *Et pro soluto* la maggior parte del giardino di Calamizzi precedente apprezzo di pubblici Esperti; e per tale alienazione, non solamente non richiese il consenso della Badia , ch' era la Padrona diretta ; ma inoltre asserì lo stabile sudetto , *franco , libero , ed esente da qualunque peso , e servitù , ut fol. 13. , Et seq. , Et proprie fol. 13. a t.*

Nè contento di questa dismembrazione fatta , *ante litem motam* , tuttoche poi nel 1741. si fusse dato principio al presente giudizio di devoluzione , pure verso l'anno 1750. , alla insaputa  
be-

benanco della Badia , e forsi col pravo fine di eludere quel giudizio, *eo pendente*, cedè, ed aliendò a beneficio dello stesso Camargo quella porzione che l' era rimasta , con ritenersi solamente il Canneto . Questo fatto è certissimo, poiche costa dalle proprie confessioni, istanze, e repliche delli stessi Spandò, e Camargo in occasione della controversia, che nel 1752. surse tra loro nella Corte locale , e poscia nella G.C. della Vicaria, ove si attrova il processo, e noi ne abbiamo estratti i documenti *fol. 98. & seqq.* : D. Francesco Camargo in esecuzione della promessa fattale ne' Capitoli matrimoniali pretese l' assegnamento de' docati 250. sopra lo stabile di Borrace; si oppose D. Agamennone con dire: *che in cambio della porzione di Borrace si avea assegnata quella porzione di fondo in contrada Calamizzi, confinante col fondo dotato, quale era rimasta non dotata per il comparente, salvo sempre il Canneto per esso Comparente, e ciò per la grande utilità che ne ricapova detto Camargo di avere i fondi dotati tutti in un luogo, ut fol. 99. & at. lit. A.*

Rispose il Camargo: “ Che questa era una  
 „ semplice assertiva dello Spandò, il quale  
 „ li avea ceduto detto pezzo di Giardino di  
 „ Calamizzi in estinzione di alcune summe,  
 „ che il comparente l' avea prestato, come  
 „ sua loco, & tempore farà costare, ut  
 fol.

*fol. 101. lit. B.* La decisione fu a favore del Camargo; ma che che ne sia della giustizia di sua domanda, è fuor di dubbio la sostanza del fatto, cioè l'alienazione totale del giardino di Calamizzi in persona del Camargo, a riserva del solo Canioto rimasto in potere dello Spanò.

Dopo la incontrastabile evidenza di tali fatti, a noi non rimane altro che ricordare a' Signori Ministri quel che per altro è notissimo; cioè che il Censuario, o sia l'Enteata cade *in commissum*, ed il fondo cenito si devolve al Padrone diretto, caso che o manchi di corrispondere il canone per tre anni, o ardisse di alienarlo senza il dilui consenso, ed uno de' due casi che avvenga, è sufficientissimo per tal' effetto. I testi sono chiari, ed espressi nella *l. 5. § 3. C. de Jure emphyt.*; Perlocche, concorrendo a nostro favore così l'uno, come l'altro caso, siamo pur certi di ottenere la domandata devoluzione; tanto maggiormente che D. Agamennone Spanò si è anche abusato della solita equità del S. C. che avendolo abilitato con replicati precetti al pagamento de' Canoni atrasati, egli per lo spazio di anni 23. non ha curato ubidire.

Anzi quel che merita maggior riflessione si è, che allora quando aliendò in potere di D. Francesco Camargo lo stabile di Calamizzi, con darglielo in conto delle doti, *in solutum, Et pro soluta,*  
non

non solamente non ricercò il consenso della Badia padrona diretta, ma inoltre *ad intervertendam possessionem* della medesima, lo afferì, *franco, libero, ed esente da qualunque peso, fol. 13. a t.*, e continuando nella stessa idea, allora quando la Badia nel 1741. *citra prejudicium devolutionis* lo richiese per lo pagamento de' canoni attrassati, egli ebbe lo spirito di negar tutto, *ut fol. 6.*

Onde sempre più siamo sicuri di ottenere la domanda devoluzione: senza che i rei convenuti possano nemmeno pretendere le migliorazioni, che forse pretendessero di aver fatte nel fondo; poichè trattandosi di devoluzione *ob culpam* ogn'un sa, che l'enfiteuta perde fin'anco le migliorazioni, come espressamente decide il testo nella *l. 2. C. de Jure emph. ibi: nulla ei in posterum allegatione, nomine meliorationis, vel eorum qua emponemata dicuntur, opponenda*; e più espressamente nell' *Auth. Qui rem C. de sacr. Eccles. ibi: non repetiturus si quid intendit nomine meliorationis*, ove la Glossa domanda: *Locupletatur igitur Ecclesia cum aliena jactura? Respon. hoc fieri culpa ejus, qui damnum sentit, quare sibi imputet, ut ff. de reg. jur. l. quod quis*, e questo è l'insegnamento comune di tutti i Dottori, come può vedersi presso il *Reg. Latr. decis. 220. Corbul. de Jure emph. de caus. privat. ob non sol. can. Ampliat. 36. Fab. Cod. suo de Jure emph. def. 24. de Res.*  
in

*in pr. civ. cap. 12. num. 14. §. & seq. ;*  
Ove è da notarsi, che giusta l' addotti testi,  
e giusta la mente de' citati Dottori, affinché  
l'entiteuta perda le migliorazioni, basta che la  
devoluzione succeda per una sola delle cause  
culpose, senza concorso di altre, come sarebbe  
la sola alienazione *irrequisito domino*, il solo  
cessare dal corrispondere il canone *per triennium*,  
o altra simile; onde nel caso nostro la cosa è  
fuori di controversia; poiche concorrono unita-  
mente, tutte le cause colpevoli, che si possono  
immaginare, come sono: l'attrasso de' canoni per  
anni 23., ed attrasso contumace dopo gli ordini  
del S. C. : l'alienazione *irrequisito Domino*,  
e l'asertiva del fondo libero *tempore aliena-  
tionis*; anzi la formale questione *de dominio*,  
dedotta in giudizio *ad intervertendam Domini  
possessionem*.  
*Cetera suppleant &c.*

Napoli li 14. Agosto 1758.

NILO MALENA.  
MARTINO MISISCHI.

V. A. 1  
1516442